Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Prot. N. 0008397/2026 del 17.11.2026

ORDINANZA SINDACALE N. 14/2026

Modifica dell'ordinanza sindacale n. 4/2026, prot. n. 3428 del 18 maggio 2026, recante la disciplina ordinaria delle modalità e dei tempi di accensione di sterpaglie e residui vegetali nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, l'art. 50, comma 7, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni sindacali di coordinamento e organizzazione degli orari e delle modalità di espletamento dei servizi, nonché l'art. 54 per quanto eventualmente applicabile alle funzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, l'art. 182, comma 6-bis, in materia di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
- l'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152 del 2006, per quanto riguarda i materiali vegetali e agricoli esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti nei limiti e alle condizioni previste dalla legge;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*», e, in particolare, le disposizioni applicabili all'accensione di fuochi in prossimità di luoghi abitati, vie pubbliche e proprietà altrui;
- l'art. 19 del D.P.R. 616 del 1977, in materia di competenze comunali in tema di polizia locale urbana e rurale;
- l'ordinanza sindacale n. 4/2026, prot. n. 3428 del 18 maggio 2026, recante la disciplina ordinaria delle modalità e dei tempi di accensione di sterpaglie e residui vegetali nel territorio comunale;

Considerato che:

- l'Ordinanza Sindacale n. 4/2026 consente l'accensione di sterpaglie e residui vegetali esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì e, per tutte tali giornate, nella fascia oraria compresa tra l'alba e le ore 8:00;
- è stata rappresentata l'esigenza di articolare la disciplina degli orari in relazione ai diversi periodi dell'anno, sostituendo la precedente fascia unica con un regime stagionale differenziato;
- si ritiene, pertanto, opportuno modificare esclusivamente l'orario previsto per la giornata di giovedì, senza modificare i giorni consentiti, i divieti, le cautele e le ulteriori prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 4/2026;
- la modifica deve comunque essere applicata nel rispetto dei divieti e delle limitazioni derivanti dalla normativa statale e regionale vigente, dagli atti regionali relativi ai periodi di particolare o massima

pericolosità per gli incendi boschivi, dal piano regionale antincendio boschivo e dagli ulteriori provvedimenti adottati dalle autorità competenti;

- l'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente, nei limiti previsti dalla legge, il raggruppamento e l'abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali nel luogo di produzione, ma stabilisce il divieto assoluto di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Autorità a ciò preposte, riconoscendo ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto quando sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ovvero rischi per la pubblica e privata incolumità o per la salute umana;
- la presente modifica non costituisce autorizzazione assoluta all'accensione e non può derogare ai divieti, alle sospensioni o alle prescrizioni stabiliti da fonti sovraordinate o da successivi provvedimenti delle autorità competenti;

Ritenuto di dover:

- sostituire la precedente disciplina oraria con un regime stagionale differenziato, stabilendo per il periodo dal 1 novembre al 31 marzo gli orari del lunedì e del mercoledì dall'alba alle ore 8:00 e del giovedì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, nonché per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre gli orari del lunedì, del mercoledì e del giovedì dall'alba alle ore 8:00;
- confermare, per quanto non espressamente modificato, tutte le disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 4/2026;
- mantenere la natura ordinaria del presente provvedimento, che interviene sulla disciplina generale degli orari e non è adottato quale ordinanza contingibile e urgente;

O R D I N A

Art. 1 – Modifica dell'orario del giovedì

- A decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, l'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza Sindacale n. 4/2026, prot. n. 0003428/2026 del 18 maggio 2026, è sostituito dal seguente:
  «*L'accensione di sterpaglie e residui vegetali è consentita esclusivamente nelle fasce orarie e nei periodi dell'anno di seguito indicati:*
  a) ***dal 1° novembre al 31 marzo: il lunedì e il mercoledì dall'alba alle ore 8:00; il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 22:00****;*
  b) ***dal 1° aprile al 31 ottobre: il lunedì, il mercoledì e il giovedì dall'alba alle ore 8:00***».
- Gli intervalli temporali indicati nel comma 1 si intendono inclusivi: il regime di cui alla lettera a) si applica dal 1° novembre al 31 marzo di ciascun anno e quello di cui alla lettera b) dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno, salvo l'efficacia di divieti o limitazioni sovraordinati.

Art. 2 – Coordinamento con l'ordinanza n. 4/2026

- Per quanto non espressamente modificato dalla presente ordinanza, restano integralmente confermate e vigenti tutte le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 4/2026, prot. n. 0003428/2026 del 18 maggio 2026, comprese quelle relative:
  a) ai giorni vietati;
  b) ai giorni festivi e alle vigilie di festività;
  c) ai divieti di accensione in presenza di vento, particolare siccità o condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
  d) al divieto di bruciare rifiuti o materiali diversi dai residui vegetali naturali ammessi dalla legge;
  e) al limite quantitativo previsto dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  f) alla sorveglianza continua del fuoco;
  g) alla disponibilità di mezzi idonei allo spegnimento;
  h) allo spegnimento completo prima dell'allontanamento;
  i) al divieto di accensione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione;

j) alle ulteriori cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità, delle abitazioni, delle strade, dei boschi, delle colture e dell'ambiente.

- In caso di contrasto tra la presente ordinanza e successive disposizioni statali, regionali o di altre autorità competenti, prevalgono queste ultime.

Art. 3 – Natura e limiti della disciplina

- Le fasce orarie stagionali previste dall'art. 1 costituiscono una disciplina ordinaria dell'orario comunale e non esonerano il soggetto interessato dal rispetto delle condizioni e dei divieti previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
- L'accensione è comunque vietata, anche nella fascia oraria consentita, quando sussistano condizioni concrete idonee a favorire la propagazione incontrollata delle fiamme o del fumo, ovvero quando l'attività possa arrecare pericolo alla pubblica o privata incolumità, alla viabilità, agli edifici, alle colture, alla vegetazione, ai boschi o alla salute umana.
- Restano fermi i divieti di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Campania e le eventuali sospensioni, differimenti o proibizioni disposti dalle autorità competenti.

Art. 4 – Poteri di sospensione, differimento o divieto

- Restano ferme le facoltà e le competenze del Comune e delle altre Amministrazioni competenti di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto nei casi previsti dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dalla normativa vigente.
- Qualora si verifichino situazioni concrete, attuali e non fronteggiabili tempestivamente con gli strumenti ordinari, tali da determinare un grave pericolo per la pubblica o privata incolumità, il Sindaco potrà adottare, nell'ambito delle proprie competenze, gli eventuali provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge, con durata e contenuto proporzionati alla situazione da fronteggiare.
- I provvedimenti di cui al comma 2 non costituiscono una modifica permanente della presente ordinanza e saranno adottati sulla base di specifica istruttoria e motivazione, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Sanzioni e rinvio alle disposizioni speciali

- Per l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, compresa la violazione della fascia oraria prevista dall'art. 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, nei limiti edittali previsti dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e già richiamati dall'art. 7 dell'Ordinanza Sindacale n. 4/2026;
- Restano ferme, nei casi concretamente applicabili, le sanzioni previste da altre disposizioni statali o regionali, nonché gli eventuali obblighi di ripristino e di risarcimento del danno previsti dall'ordinamento.
- Il divieto di bruciare rifiuti, materiali plastici, gomme, scarti edilizi, rifiuti urbani o altri materiali diversi dai residui vegetali naturali ammessi dalla legge resta soggetto alle sanzioni previste dalla normativa ambientale e penale applicabile. La presente ordinanza non sostituisce né limita i poteri e gli obblighi degli organi competenti in materia di rifiuti e di illecita combustione.

Art. 6 – Efficacia

- La presente ordinanza acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, salvo che nel provvedimento di pubblicazione sia indicata una diversa data espressamente stabilita nel rispetto della legge.
- La nuova disciplina dell'orario del giovedì si applica alle accensioni effettuate successivamente alla data di efficacia della presente ordinanza.
- Dalla medesima data cessa di avere efficacia, limitatamente alla giornata di giovedì, la precedente fascia oraria compresa tra l'alba e le ore 8:00.
- Restano ferme le altre disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 fino a eventuale modifica o revoca con successivo provvedimento sindacale.

Art. 7 – Pubblicazione, comunicazione e vigilanza

- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alle ordinanze.
- La presente ordinanza è trasmessa:
  a) alla Polizia Municipale;
  b) alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente;
  c) al competente Comando dei Carabinieri Forestali;
  d) alla Protezione Civile comunale;
  e) all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC).
- Il Comune assicura la diffusione del provvedimento mediante gli ordinari strumenti informativi dell'ente, in modo da renderne conoscibile la modifica ai destinatari e alla cittadinanza.
- La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è esercitata dagli organi competenti secondo le rispettive attribuzioni.

A V V E R T E

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine previsto dalla legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 17.11.2026

Il Sindaco
avv. Pasquale Buonocore

(documento informatico sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PASQUALE BUONOCORE
COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA)
Sindaco
17.11.2026 15:41:37 UTC